

COMUNE DI SACCOLONGO

Provincia di Padova

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

COLLEGAMENTO DEI PERCORSI
CICLOPEDONALI ESISTENTI IN PROSSIMITA'
DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI CREOLA E
DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL CARMINE
DEL CRIVELLI

I° STRALCIO FUNZIONALE

Elaborati

Schema di contratto

Committente:

COMUNE DI SACCOLONGO
Via Roma, 27
35030, Saccolongo -Padova-

Data:

Gennaio 2023

TAV. I

Ing. Damiano Zandonà

Via Molini 54 - 35030 Saccolongo - Padova

Mob. 347-9692144

e-mail: ing.damiano.zandona@gmail.com

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SACCOLONGO – PROVINCIA DI PADOVA

Rep. n.

Prot. n.

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI

COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI IN

PROSSIMITA' DELLA CHIESA PAROCCHIALE DI CREOLA E DELLA CHIESA

SANTA MARIA DEL CARMINE DEL CRIVELLI.

Codice CUP: _____

Codice CIG: _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in
Saccolongo, nella residenza Municipale.

Avanti a me _____, Segretario titolare del
Comune di Saccolongo, ove risiedo per la carica, autorizzato a rogare i contratti nei
quali il Comune è parte ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 e su richiesta dell'Ente, sono personalmente costituiti i Signori:

1) _____, nato a _____
_____, domiciliato per la Sua carica presso la Sede Municipale, non in
proprio, ma per conto ed in rappresentanza del "COMUNE DI SACCOLONGO" – Via
Roma n. 27 – numero di codice fiscale 80009990286 e Partita IVA 01877550283,
nella sua qualità di _____, in attuazione del
provvedimento sindacale prot. n. _____ del _____,
autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui

all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dare esecuzione alla determinazione n. del, agli atti comunali, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2), nato a il, il quale interviene nella sua qualità di del

, CF/P.IVA, domiciliato per la carica presso la sede dell'Impresa in () alla via, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Ditta".

I nominati costituiti, della cui identità personale e capacità giuridica, io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. del, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto dei lavori di "COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA PAROCCHIALE DI CREOLA E DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL CARMINE DEL CRIVELLI";

- che con successiva determinazione n. del, esecutiva ai sensi di legge sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 192 del D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di aggiudicare l'appalto mediante procedura ai sensi dell'art. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avvalendosi del criterio del, ai sensi dell'art. del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., determinato mediante _____, e di stipulare il

relativo contratto con determinazione del corrispettivo a _____;

- che il bando per l'appalto dei lavori di "COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA PAROCCHIALE DI CREOLA E DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL CARMINE DEL CRIVELLI" è stato regolarmente pubblicato secondo i tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevedendo un importo a base d'asta di Euro **75.000,00**, di cui Euro **2.000,00** relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall'apposito piano annesso al progetto definitivo-esecutivo e non soggetti a ribasso;

- che con

n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, dei requisiti di cui all'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'appalto è stato definitivamente aggiudicato all'impresa che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori alle di seguito descritte;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria della citata impresa;

- che, come da verifica nulla osta e antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. 159/2011, in data _____ a carico della Ditta e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. Il Comune di Saccolongo affida alla Ditta e per essa al costituito Sig., che accetta, l'appalto relativo ai lavori di "COLLEGAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI ESISTENTI IN PROSSIMITA' DELLA CHIESA PAROCCHIALE DI CREOLA E DELLA CHIESA SANTA MARIA DEL CARMINE DEL CRIVELLI" da eseguirsi in Saccolongo.

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del _____, esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori pubblici. L'appalto viene stabilito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale di appalto del progetto definitivo-esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione; inoltre delle previsioni di cui a tutti gli ulteriori allegati del presente contratto.

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i.:

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è _____;
- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è _____.

Art. 2 – Importo del contratto

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro _____ = compresi gli

oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.000,00=, oltre IVA 10%, per complessivi Euro

=;

2. Il contratto è stipulato a CORPO E MISURA.

3. L'importo complessivo dei lavori previsti a corpo, come determinato a seguito dell'offerta dell'impresa aggiudicataria, resta fisso ed invariabile; i lavori a misura saranno contabilizzati utilizzando i prezzi unitari risultanti dall'offerta e verificati dalla stazione appaltante.

4. In materia di revisione dei prezzi si applica l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27.01.2022, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022 n. 25, nella misura e con le modalità ivi previste.

Art. 3 – Programma di esecuzione dei lavori

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei lavori si rimanda alla redazione dello specifico programma esecutivo dettagliato a cura dell'esecutore, da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

2. Nel programma saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Art. 4 – Contabilizzazione dei lavori

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di

programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili.

3. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

- a) il giornale dei lavori;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
- c) le liste settimanali;
- d) il registro di contabilità;
- e) il sommario del registro di contabilità;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori;
- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- h) il conto finale e la relativa relazione.

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure.

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o

dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

Lavori a Corpo

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, all'articolo "*Importo del contratto*" è riportato il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento.

Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

Lavori a Misura

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee è indicato all'articolo "*Importo del contratto*" desunto dal computo metrico estimativo.

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle effettive quantità realizzate e misurate.

Art. 5 - Controlli

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara,

istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere aventi mansioni specificate all'art. 101 commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto ed al contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Ha inoltre la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal Codice degli appalti e dalle relative norme attuative, in particolare:

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte le modalità possibili al conseguimento dei fini citati al presente articolo.

Art. 6 - Pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro **30.000,00=**.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli

enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in

cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

7. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica l'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

9. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/regolare esecuzione, previa verifica di regolarità contributiva e costituzione di polizza a garanzia della rata di saldo, da svincolarsi in seguito al perfezionamento dell'efficacia del collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione.

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

Art. 7 – Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla fatturazione elettronica ed al codice di comportamento

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

3. Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, la ditta Dapam srl prende atto che le fatture dovranno obbligatoriamente essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. 55/2013. A tal fine il Codice Univoco Ufficio che dovrà essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica è il seguente: Codice Univoco Ufficio: _____ ; Nome dell'Ufficio: _____ .
La fattura dovrà riportare, a pena di irricevibilità, i seguenti dati: CUP _____ - CIG _____ .

4. La Ditta, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Saccolongo, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti della medesima Ditta, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

Art. 8 – Termine per l'esecuzione - Penali

1. I lavori devono avere inizio entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto.
2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in **60 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna lavori, computati secondo le vigenti disposizioni

normative.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, viene applicata per ciascun giorno di ritardo una penale di Euro 1 per mille dell'importo netto contrattuale.

Art. 9 – Sospensione e riprese dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

2. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi,

l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

5. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma

operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione. Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

6. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non appena venute a cessare le cause della sospensione, e sono firmati dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale.

Art. 10 – Garanzia e copertura assicurativa

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, l'impresa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro _____ = Si precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, l'impresa _____ fruito del beneficio delle riduzioni dell'importo garantito.

2. Nel caso si verificano inadempimenti contrattuali ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante incamererà in tutto od in parte la garanzia di cui al comma precedente, fermo restando che l'impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ricostituzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità di danni a persone e

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., emessa il da, a copertura dei seguenti rischi e per gli importi appresso indicati:

- Partita 1, contro danni alle opere da realizzare. Massimale € _____ =;

- Partita 2, contro danni alle opere preesistenti. Massimale € _____ =;

- Partita 3, demolizioni e sgomberi. Massimale € _____ =;

- Responsabilità Civile verso Terzi. Massimale € _____ =.

Art. 11 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;

b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Art. 12 – Piani di sicurezza

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, dell'opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad operare.

2. L'impresa esecutrice è altresì obbligata al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, e delle prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 13 – Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori

1. L'appaltatore è obbligato:

- ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente normativa;
- ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art. 14 – Specifiche modalità e termini di collaudo

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli

eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall'articolo 102 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non ritenga necessario conferire l'incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

5. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 15 - Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente contratto sarà risolta con accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi la riserva, la definizione della controversia spetterà, ai sensi dell'art. 20 del Codice di Procedura Civile, all'autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Padova. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 – Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105, comma 9 e 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 17 - Riservatezza

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" ed obblighi dell'appaltatore.

Con riferimento ai dati personali richiesti e raccolti ai fini della stipulazione ed esecuzione del presente contratto si forniscono le seguenti informazioni:

1. titolare del trattamento è il Comune di Saccolongo nella persona del dott. contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

;

2. il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per adempiere agli obblighi legali da parte del titolare del trattamento e per assolvere a compiti di interesse pubblico connessi e/o conseguenti alla stipulazione ed esecuzione del presente contratto;

4. il rifiuto a comunicare i dati personali necessari o l'opposizione al trattamento rende impossibile la stipulazione e l'esecuzione del presente contratto;

5. il trattamento dei dati avviene ai soli fini dell'esecuzione di tutti i procedimenti amministrativi ed eventualmente giurisdizionali connessi e/o conseguenti così come disciplinati dal D.Lgs. 50/2016 e da tutte le fonti normative e regolamentari tempo per tempo vigenti e disciplinanti quanto oggetto del presente contratto, nel rispetto

del segreto aziendale e industriale, secondo i principi di necessità, liceità, correttezza, proporzionalità e trasparenza;

6. il trattamento dei dati avviene in modo manuale e informatizzato. I dati sono trattati in conformità alla normativa vigente, ed in ogni caso in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, e da prevenirne divulgazione, utilizzi non autorizzati, alterazione o distruzione;

7. i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare (dipendenti e collaboratori del titolare), possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;

8. i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;

9. l'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica.

E' escluso il diritto o alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione del contratto e per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti.

10. L'interessato ha il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 del regolamento UE 679/2016.

11. L'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

L'appaltatore è consapevole che l'esecuzione dell'appalto potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni personali, sensibili e/o riservate. L'appaltatore si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione

dell'esecuzione dei lavori, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Legislatore o Garante dovesse disporre.

Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dalla stazione appaltante, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Art. 18 – Norme finali

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

2. Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto è di Euro _____ €, oltre IVA. Il presente contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal DPR 26/10/72 n. 633 e s.m.i. Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/11/1986, n. 131

Art. 19 - Allegati

Fanno parte del presente contratto i seguenti documenti allegati al presente atto in copia per immagine su supporto informatico di cui il sottoscritto ufficiale rogante attesta la conformità al documento originale formato in origine su supporto analogico, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005:

- il capitolato speciale di appalto del progetto definitivo - esecutivo, allegato sub. A);

- l'elenco prezzi unitari del progetto definitivo-esecutivo, allegato sub. B);

- l'offerta economica dell'appaltatore in data _____, allegato sub. C).

Fanno, inoltre, parte integrante del contratto e si intendono qui recepiti, ancorché non materialmente allegati al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti non abrogate;
- il progetto definitivo-esecutivo;
- il computo metrico definitivo-esecutivo;
- il Piano sostitutivo di sicurezza ed il Piano operativo di sicurezza;
- la dichiarazione di subappalto in data _____;
- il cronoprogramma dei lavori.

E richiesto, io Segretario ho ricevuto il presente atto da me redatto su supporto informatico non modificabile ed ho dello stesso dato lettura ai comparenti, mediante l'uso ed il controllo degli strumenti informatici, omettendo gli allegati, avendovi le parti, tra loro d'accordo e con il mio consenso espressamente rinunciato, che lo approvano e sottoscrivono in mia presenza mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me Segretario verificata.

Dopo di che io Segretario ho apposto la mia firma digitale e la marca temporale.

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica, consta di n. _____ pagine, per facciate e linee _____, oltre a n. _____ allegati.

Per il Comune di Saccolongo: _____

Per la ditta:

Il Segretario rogante: _____

